REGIONE: LAZIO

PROVINCIA: VITERBO

COMUNI: Tuscania

ELABORATO: OGGETTO:

IMPIANTO AGRIVOLTAICO "Tuscania" 31.865 MWp

097.19.03.R08

PROGETTO DEFINITIVO

PROPONENTE:

GIERRE SOLARE S.R.L.

PROGETTO DEFINITIVO



3E Ingegneria S.r.I. Via G. Volpe n.92 – cap 56121 – Pisa (PI) <u>3eingegneria@pec.it</u> <u>www.3eingegneria.it</u> <u>info@3eingegneria.it</u>

Estratto Norme Tecniche di attuazione PRG Comune di Tuscania




Note:

Feb. 2024	0	Emissione	3E Ingegneria Srl	Gierre Solare Srl
DATA	REV	DESCRIZIONE	ELABORATO da:	APPROVATO da:

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE, UTILIZZO E DUPLICAZIONE VIETATE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA



Estratto Tavola Zonizzazione - PRG Comune di Tuscania (Scala 1:10.000)



RT 18 - ZONA AGRICOLA E NORME GENERALI

La zona riguarda tutte le parti del territorio comunale destinate all'attività agricola, sono pastorale e ad attività comunque connesse con l'agricoltura.

Nell'ambito di detta zona sono tassativamente escluse tutte quelle attività che non si armonizzano con quelle agricole, quali ad esempio lavorazioni di tipo insalubre, costruzioni di fuove strade o modifiche sostanziali di quelle esistenti ad eccezione di strade vicinali, consortili, atterpoderali o di quelle espressamente previste nella zonizzazione generale, impianti di femolizione auto o di rottamazione e relativi depositi. E' fatta eccezione per la sola viabilità a fondo cieco, al servizio di edifici.

E' fatto assoluto divieto di manomettere alberi o nuclei alberati, ancorche non strettamente connessi all'attività agricola e alle utilizzazioni legnose, che presentino caratteristiche di pregio ambientale.

E' consentita la realizzazione di impianti tecnologici relativi alla rete degli acquedotti, degli elettrodotti, delle fognature, delle linee telefoniche e simili, per i quali connuque valgono i vincoli di rispetto di cui all'articolo specifico.

E' inoltre consentita l'attività di agriturismo secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Tutte le possibilità edificatorie previste per la zona agricola dalle presenti norme si intendono utilizzabili in unica soluzione.

I fondi inedificati, la cui superficie è stata comunque computata nel complesso dell'azienda agricola ai fini della utilizzazione dei parametri di insediamento urbanistico-edilizio di zona, restano inedificabili anche nel caso di frazionamento successivo, che deve, comunque, a norma di legge, rispettare le misure del lotto minimo stabilito per ciascuna sottozona.

La destinazione d'uso di ogni locale deve essere specificata nei progetti e vincolata nediante atto d'obbligo registrato e trascritto che dovrà altresi vincolare i terreni pertinenti al volume da costruirsi; tale viacolo rimarrà immutato anche nel caso che tutti i terreni o parte .

Le costruzioni consentite nelle zone E sono quelle al solo servizio diretto dell'agricoltura, sia ad uso residenziale che relative alle attrezzature necessarie per la conduzione lo sviluppo dell'attività agricola e per l'allevamento del bestiame quali stalle, edifici per ellevamenti, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, magazzini per prodotti agricoli, silos ed impianti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli locali e zootecnici.

Nel caso di singoli edifici o complessi di interesse storico-monumentale, di pregio inchitettonico o di valore ambientale (quali ad es Montebello, Carcarella, S. Giuliano, Villa Pieri, ecc.), individuati sulla base di adozione, con delibera del Consiglio comunale, di elaborati tecnici all'uopo predisposti, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro o risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alterazione dei volumi e possibilità di demolizione e ricostruzione ad esclusione delle superfetazioni che possono essere demolite, ma non ricostruite.

Per i suddetti complessi sono consentite, ai fini del recupero finzionale, utilizzazioni diverse, oltre a quelle propriamente legate alla conduzione dei fondi agricoli, ma comunque telative ad attività compatibili ed integrabili con quelle agricole e per la fruizione dei beni ambientali.

Per gli edifici non individuati come al precedente comma, è consentita la demolizione e ricostruzione o la trasformazione delle residenze in fabbricati di servizio e viceversa a condizione che la nuova edificazione o utilizzazione avvenga nel rispetto dei parametri tecnici previsti dalle presenti norme e che gli stessi siano considerati in misura complessiva (volumetria dei fabbricati esistenti + volume dei fabbricati di progetto) sull'intera superficie aziendale e presentino caratteristiche architettoniche, strutturali e tipologiche proprie dell'insediamento preesistente.

Sugli edifici esistenti in maniera documentata all'adozione del presente P.R.G. e utilizzati per la conduzione del fondo, sono consentiti, oltre ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, indipendentemente dagli indici e parametri previsti dalle varie sottozone, in deroga alle relative normative, interventi di ristrutturazione ai fini

l'adeguamento igienico - sanitario, con possibilità di incrementare le superfici utili fino ad un ssimo del 30%, purchè la superficie coperta attuale non sia superiore a 100 mq.

Gli annessi agricoli debbono essere, di norma, strutturalmente separati dagli edifici stinati alla residenza. E' ammesso, comunque, fatto salvo il rispetto delle norme e delle escrizioni di natura igienico-sanitaria, che possano essere costruiti in aderenza o collegati con idificio destinato ad abitazione mediante porticati aperti.

Inoltre per gli edifici esistenti in maniera documentata all'adozione del presente R.G. ed utilizzati ad uso produttivo e commerciale e per servizi privati, sono consentiti terventi di ristrutturazione ai fini dell'adeguamento per l'igiene, per la sicurezza e per la revenzione, con possibilità di incrementare le superfici utili fino ad un massimo del 30%, inche la superficie coperta attuale non sia superiore a 1.000 mq.

Qualora l'ampiezza delle aree di pertinenza lo consentano, per i suddetti edifici tilizzati ad uso produttivo, anche se in contrasto con le nuove previsioni di destinazione di tona, possono essere utilizzate le norme specifiche delle zone produttive corrispondenti ll'attività svolta fino alla cessazione della medesima.

Per tutte le costruzioni previste nelle singole sottozone, la distanza dai cigli delle strade di P.R.G. e delle strade esistenti provinciali e comunali, per le quali non sono previsti dal P.R.G. specifici distacchi, è fissata in base a quanto previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495. Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (D.L. 30/4/1992, n.285) modificato ed integrato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n.147.

Nel caso in cui parte delle zone fosse soggetta al vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39 e L. 431/85, vale la disciplina dettata dai Piano Territoriale Paesistico - Ambito n.2 - Litorale Nord - adottato con D.G.R.L. n.2268 del 28/4/1987.

Nell'ambito di detta zona omogenea si distinguono le sottozone E1, E2, E3 ed E4.

ART 19 - SOTTOZONA EI - AGRICOLA NORMALE

In tale sottozona sono consentite:

In deroga alle N.T.A. previste per le zere 3/2 E/3, è facoltà dell'amm.ne autorizzare manufatti necessari allo svolgimento di attività produttive agricole-zoatecniche a condizione che:

- 1) Il lette minimo di intervente sia superiore a mq 10.000; con IFF = 0,05 mc/mq; eventuali lecali di servizio (ufficio, guardiania, spegliatoi ecc.) non possono comunque superare il 10 % della cubatura consentita.
- 2) la derega di cui sepra è consentita esclusivamente a imprenditori agricoli a titolo principale e che dimestrino la necessità dell'intervento tanto in base alla normativa mazionale che alla normativa communitaria attentata da apposito piane di sviluppo aziendale.

In aggiunta all'art.18 ultimo comma - pag. 25

A TOOLS - JOHN MAN AND THE MENTER THE CARREST AND A THE PROPERTY OF THE PROPER

- a) costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali quali stalle, porcilaie, rustici, fienili, depositi, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, tettoic, edifici per allevamenti ad esse strettamente integrati;
- b) costruzioni adibite alla raccolta, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli della zona e relativi fabbricati di servizio.

In detta sottozona l'edificazione ha luogo per intervento diretto.

Gli indici e i parametri tecnici di applicazione sono i seguenti:

IFF.

= 0,04 mc/mq. per gli annessi agricoli

ΠŦF:

= 0,03 mc/mq. per la residenza agricola .

S. min. di intervento:

= 10.000 mg.

S. max di intervento:

= 30,000 mg.

N. piani;

= 2

 Θ m:

= 7,50 mt.

D.c.:

= 10,00 mt. oppure a confine con pareti cieche, salvo diritto terzi

D.s.:

= secondo quanto previsto al p.to 5) del precedente art.7

Per tutte le costruzioni sia residenziali che di servizio non sono ammessi scarichi diretti nei canali e corsi d'acqua ma è richiesta la messa in atto di sistemi di smaltimento dei liquami o la installazione di impianti depuranti in conformità della legislazione e della normativa vigenti in materia.

ART 20 - SOTTOZONA EZ - AGRICOLA SPECIALE

Per tale sottozona vale quanto già previsto per la sottozona E1 a meno dei parametri l'tecnici di attuazione che sono i seguenti:

[FF

= 0,03 mc/mq. (di cui max 0,012 utilizzabili per la resid.rurale)

S.m. di intervento:

 \approx 30,000 mg.

N.piani:

= 2

Hm

= 7,50 mm.

D.c.:

= 10,00 mt. (oppure a confine con pareti cieche, salvo diritto terzi)

D.S.

secondo quanto previsto al p.to 5 del precedente art.7